



ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta marzo duemiladiciassette.

30 MARZO 2017

In Lucca, nel mio studio in Viale San Concordio, n. 118.

Davanti a me notaio Gaetano RASPINI iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lucca, ivi residente,

sono presenti i signori:

- PARDINI Alessandro nato a Pietrasanta (LU) il giorno 7 settembre 1974, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ente infrascritto, codice fiscale PRD LSN 74P07 G628Q, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di:

- **"SCUOLA EDILE LUCCHESE"** con sede in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, via dei Pedrocchi (già via delle Fornacette) n. 458, codice fiscale 92004780463, Partita IVA 02168660468, in esecuzione ed in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1° febbraio 2017;

- BIANCHI Simone nato a Lucca il giorno 11 maggio 1969, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ente infrascritto, codice fiscale BNC SMN 69E11 E715G, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di:

- **"C.P.T. LUCCA - Comitato Paritetico Territoriale"** con sede in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, via dei Pedrocchi (già via delle Fornacette) n. 458, codice fiscale 92014040460, Partita IVA 01783580465, in esecuzione ed in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1° febbraio 2017.

Sono altresì presenti per i fini di cui infra le parti sociali costituenti gli unici componenti degli organismi sociali di entrambi gli enti partecipanti alla fusione;

- **ANCE Toscana Nord** - Lucca Pistoia e Prato, con sede in Pistoia, Piazza Garibaldi n. 5, codice fiscale 90059760471, rappresentata dal Presidente signor Varia Stefano nato a Lucca il 14 dicembre 1956, domiciliato ove sopra, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti con verbale del Consiglio Direttivo in data 15 febbraio 2017;

- **FILLEA - CGIL LUCCA** con sede in Lucca, Viale Luporini n.1115/F, codice fiscale 92015560466, rappresentata dalla Segretaria Generale Gambassi Alessia nata a Pisa il 19 settembre 1977, domiciliata ove sopra, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Delibera del Direttivo del 14 marzo 2017;

- **FILCA - CISL Toscana** - Area di LUCCA con sede in Firenze, Via B.Dei n.2/A, codice fiscale 92030630468, rappresentata da Bondielli Giacomo nato a Massa il 6 dicembre 1958, domiciliato ove sopra, nella sua qualità di rappresentante territoriale della Filca Cisl di Lucca e Massa Carrara, in virtù dei poteri ad esso attribuiti dallo statuto sociale;

- **FENEAL - UIL LUCCA** con sede in Lucca, Via Barsanti e Matteucci n. 83, codice fiscale 92016030469, rappresentata da Romano Francesco nato a Latina il 9 dicembre 1968, domiciliato ove sopra, in virtù dei poteri allo

Reg.to a Lucca
il 31/03/2017
al n. 2635
Serie 1T

stesso conferiti con Delibera di Esecutivo della Feneal Uil di Lucca del 30 marzo 2017.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio certo. I signori Pardini Alessandro e Bianchi Simone, nelle loro rispettive qualità, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO CHE:

- la "SCUOLA EDILE LUCCHESE" e il "C.P.T. LUCCA - Comitato Paritetico Territoriale" hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione del "C.P.T. LUCCA - Comitato Paritetico Territoriale" nella "SCUOLA EDILE LUCCHESE", sulla base del progetto di fusione redatto e sottoscritto il 1° febbraio 2017 di comune accordo dai Consigli di Amministrazione di entrambi gli enti e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", depositato presso la sede degli enti e pubblicato sui siti internet degli stessi in data 1° febbraio 2017, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, così come espressamente dichiarano e garantiscono i rappresentanti dei due enti partecipanti alla fusione ;

- il suddetto progetto di fusione è riferito a quanto previsto dagli accordi del CCNL - Industria Edile del 1° luglio 2014 e si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione degli Enti Paritetici del settore edile, nella volontà di promuovere una razionalizzazione delle risorse e rafforzare le sinergie nella gestione integrata delle funzioni e servizi;

- gli organi amministrativi dei due Enti partecipanti alla fusione, di concerto con le Parti Sociali suddette, hanno redatto il progetto di fusione considerando per analogia, quando compatibili, le disposizioni disciplinate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tenuto conto della natura stessa degli Enti;

- le delibere di approvazione della fusione e dei relativi progetti sono state assunte dagli Enti partecipanti alla fusione con i verbali n. 77 del 1° febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione della "SCUOLA EDILE LUCCHESE" e n.1 del 1° febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione del "C.P.T. LUCCA - Comitato Paritetico Territoriale", tutte pubblicate sui rispettivi siti web a far tempo dal giorno 1° febbraio 2017 per darne idonea pubblicità ai terzi;

- la fusione può essere attuata in quanto non vi sono state opposizioni da parte dei creditori nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sui siti web dei verbali che hanno approvato i progetti di fusione come espressamente garantiscono i comparenti ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi, unitamente alle delibere di fusione, sono stati depositati presso la sede degli Enti; gli associati avendo partecipato all'approvazione degli stessi bilanci, trasmessi anche alle parti sociali costituenti, ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del c.c., hanno acconsentito in maniera unanime, e come qui espressamente confermano, che i bilanci non rimanessero depositati presso la sede degli Enti nei tempi previsti (trenta giorni antecedenti la decisione di fusione);

- con il suddetto verbale n.77 il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante, con effetto dalla data di efficacia della fusione, ha deliberato di modificare la propria denominazione da "SCUOLA EDILE LUCCHESE" a "ENTE SCUOLA EDILE - CPT LUCCA";

PREMETTONO ALTRESI' CHE:

- in data 23 gennaio 2017, gli enti partecipanti alla fusione e l'Ance Toscana Nord, la FILLEA - CGIL, la FILCA - CISL e la FENEAL - UIL hanno provveduto ad inviare alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, in sigla "CNCPT" una comunicazione avente per oggetto "Fusione Scuola Edile Lucchese - CPT Lucca - richiesta parere di conformità statuto", così come previsto dagli statuti degli enti stessi;

- in data 23 febbraio 2017 il CNCPT ha chiesto agli Enti la modifica dell'art. 14) dello statuto relativo alla "Direzione del personale e responsabili di area" per adattarlo allo schema tipo nazionale;

- in data 7 marzo 2017 è stato nuovamente inviato il nuovo testo di statuto modificato con accordo di tutti gli associati in pari data, secondo le indicazioni del CNCPT che, in data 14 marzo 2017 ha espresso parere favorevole.

TUTTO CIO' PREMESSO,

si conviene quanto segue.

1. La "**SCUOLA EDILE LUCCHESE**" e il "**C.P.T. LUCCA - Comitato Paritetico Territoriale**" si dichiarano fusi, mediante incorporazione del "C.P.T. LUCCA - Comitato Paritetico Territoriale" nella "SCUOLA EDILE LUCCHESE", sulla base del progetto di fusione approvato con le sopra richiamate delibere e allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Conseguentemente l'Ente incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Ente incorporato e assume rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni, azioni di detto Ente, con particolare riferimento a permessi, concessioni, autorizzazioni, nullaosta e licenze di cui lo stesso dovesse essere titolare o vantasse una legittima aspettativa alla data odierna, e assume a proprio carico tutte le passività, gli obblighi e gli impegni del medesimo, nulla escluso od eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività.

2. Si intendono trasferite nell'Ente incorporante tutte le attività e passività sia anteriori che posteriori alle delibere di fusione, anche se qui non specificate, intendendosi e volendosi espressamente dai contraenti che ogni cosa, ragione o diritto riferentesi all'Ente incorporato debbano considerarsi rientranti nella fusione stessa, con riserva dei contraenti di addivenire ad ulteriori più precise specificazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin da ora autorizzato senza necessità di ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da qualsiasi responsabilità a trasferire e/o intestare all'Ente incorporante tutti gli atti e documenti, ditte, licenze, permessi, nullaosta, autorizzazioni varie, amministrative e non, brevetti, marchi, segni distintivi, depositi cauzionali o per ogni altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, attualmente facenti capo all'Ente incorporato.

3. A seguito della fusione:

a) viene dato atto che, ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art. 2501 ter n. 6, c.c., le operazioni dell'Ente incorporato saranno imputate al bilancio dell'Ente incorporante retroattivamente a decorrere dal primo ottobre 2016.

b) non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di associati o di altri soggetti, come non è previsto alcun vantaggio a favore dei

soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti alla fusione;

c) cesseranno di pieno diritto tutte le cariche dell'Ente incorporato e tutte le eventuali procure rilasciate in nome del medesimo;

d) l'Ente incorporante sarà regolato, a far data dal giorno in cui assumerà efficacia la fusione, in quanto giorno in cui avverrà la pubblicazione del presente atto sul sito internet della "SCUOLA EDILE LUCCHESI" dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e che, come sopra precisato, differisce da quello allegato al progetto di fusione in quanto l'art. 14) dello stesso è stato modificato in base alle direttive ricevute dal CNCPT e sulla base dello schema tipo nazionale; statuto che, per quanto occorrer possa, viene nuovamente approvato dall'intera compagine associativa di entrambi gli Enti, rappresentata da ANCE Toscana Nord, FENEAL - UIL, FILCA - CISL Toscana e FILLEA - CGIL, qui presenti.

Dalla data di efficacia della fusione l'Ente incorporante assumerà la nuova denominazione di "ENTE SCUOLA EDILE - CPT Lucca".

L'Ente incorporante sarà costituito, come qui statuiscano le parti sociali qui costituite, stante le dimissioni di tutti i componenti del vecchio consiglio, secondo la seguente struttura:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

* Bianchi Simone nato a Lucca l'11 maggio 1969, codice fiscale BNC SMN 69E11 E715G (Presidente)

* Romano Francesco nato a Latina il 9 dicembre 1968, codice fiscale RMN FNC 68T09 E472U (Vice Presidente)

* Suffredini Lorena nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 22 aprile 1972, codice fiscale SFF LRN 72D62 C236U (Consigliere)

* Contrucci Dario nato a Lucca il 7 agosto 1961, codice fiscale CNT DRA 61M07 E715Z (Consigliere)

* Cotrozzi Alessandro nato a Pisa il 24 marzo 1960, codice fiscale CTR LSN 60C24 G702X (Consigliere)

* Angelini Vasco nato a Lucca il 26 agosto 1954, codice fiscale NGL VSC 54M26 E715W (Consigliere)

* Filardi Prospero nato a Garaguso (MT) il 14 giugno 1957, codice fiscale FLR PSP 57H14D909K (Consigliere)

* Guidugli Amedeo nato a Molazzana (LU) il 15 aprile 1956, codice fiscale GDG MDA 56D15 F283N

* Gambassi Alessia nata a Pisa il 19 settembre 1977, codice fiscale GMB LSS 77P59 G702T (Consigliere);

* Ferrari Giovanni nato a Viareggio (LU) il 27 dicembre 1967, codice fiscale FRR GNN 67T27 L833Q (Consigliere);

* Viviani Stefano nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) l'8 luglio 1977, codice fiscale VVN SFN 77L08 C236L (Consigliere);

* Bondielli Giacomo nato a Massa il 6 dicembre 1958, codice fiscale BND GCM 58T06 F023E (Consigliere)

COLLEGIO SINDACALE - REVISORI

* Fava Ugo nato a Lucca il 27 febbraio 1950, con studio in Lucca Via San Donato n. 530, codice fiscale FVA GUO 50B27 E715I (Presidente);

* Pardini Francesca nata a Viareggio (LU) il 28 luglio 1962, con studio in Lucca, Via S.Andrea n.222/226, codice fiscale PRD FNC 62L68 L833K;

* Quiriconi Andrea nato a Lucca il 27 settembre 1964, con studio in Lucca, Via Barbantini n.930, codice fiscale QRC NDR 64P27 E715L.

4. Viene espressamente autorizzato l'Ente incorporante a compiere in ogni tempo, e senza necessità di ulteriori atti o consensi, qualunque atto, pratica o formalità necessaria od utile per il trasferimento e l'intestazione a suo nome di tutti gli atti, documenti, depositi, polizze, contratti, conti attivi e passivi, beni mobili anche registrati, beni immobili, attualmente intestati o intitolati all'Ente incorporato, con esonero da responsabilità per ogni Ente e/o ufficio. Su dichiarazione dei comparenti, e ai fini dei conseguenti cambi di intestazione, trascrizioni e/o vulture, si precisa che alla data odierna:

** l'Ente incorporato non è titolare di beni immobili, né di marchi, ma è unicamente titolare dei seguenti automezzi:

Autovettura Fiat Combo targa DD248AT;

Autovettura Fiat Multipla targa CL242TG;

** l'Ente incorporante non è titolare di beni immobili, né di marchi, ma è unicamente titolare del seguente automezzo:

Autovettura Fiat Punto targa CD349JB.

5. Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico dell'Ente incorporante.

Ai sensi dell'art. 1 comma 737 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014) il presente atto sconta le sole imposte fisse di registro (ipotecaria e catastale se dovute), trattandosi di atto che trasferisce beni a titolo gratuito effettuato nell'ambito di operazione di riorganizzazione tra gli Enti appartenenti per legge e statuto alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Ai fini dell'iscrizione di questo atto a repertorio i comparenti dichiarano che l'ammontare complessivo del patrimonio netto dell'Ente post fusione e riserve dell'Ente incorporato ammonta ad euro 186.535,30 (centottantaseimilacinquecentotrentacinque virgola trenta), come risulta dalle situazioni patrimoniali degli Enti partecipanti alla fusione.

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sei pagine. Sottoscritto alle ore sedici e dieci minuti.

F.to Varia Stefano

F.to Pardini Alessandro

F.to Bianchi Simone

F.to Bondielli Giacomo

F.to Romano Francesco

F.to Gambassi Alessia

F.to Dottor GAETANO RASPINI Notaio

Allegato A 21198
di raccolta.

PROGETTO DI FUSIONE

Tra "Scuola Edile Lucchese" e "C.P.T. Lucca – Comitato Paritetico Territoriale"

redatto ai sensi degli articoli 2501 e ss. c.c.

1) Enti Paritetici partecipanti alla fusione

Scuola Edile Lucchese, con sede in Lucca, Contrada San Concordio, Via dei Pedrocchi già *Via delle Fornacette* n. 458, Codice Fiscale 92004780463, Partita IVA: 02168660468

C.P.T. LUCCA – Comitato Paritetico Territoriale, con sede in Lucca, Contrada San Concordio, Via dei Pedrocchi già *Via delle Fornacette* n. n. 458, Codice Fiscale 92014040460, Partita IVA: 01783580465

Tali Enti Paritetici non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

In relazione alla natura delle Enti partecipanti, tra le quali non figurano società regolate dai capi V e VI c.c. né società cooperative per azioni, è applicabile alla fusione in oggetto il disposto di cui all'art. 2505-*quater* c.c., di talché i termini di cui agli artt. 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma sono ridotti alla metà.

Inoltre, il presente progetto contempla, quale semplificazione, la deroga, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, alle disposizioni degli artt. 2501-*ter* ultimo comma, 2501-*quater* ultimo comma, 2501-*quinquies* ultimo comma, 2501-*sexies* ultimo comma c.c..

L'approvazione del presente progetto - pertanto - varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli menzionati.

Si segnala che gli Enti Paritetici Partecipanti alla fusione sono caratterizzati dalla stessa compagine associativa di natura contrattuale rappresentate dalle seguenti

Nuove Bianchi

Alessandro Forzi
Domènica Gamboni

Stefano Vaino
Francesco P...

Tenuto conto di quanto sopra descritto gli "associati" rinunciano espressamente in materia unanime alla determinazione di un rapporto di cambio e a relative modalità di assegnazione di quote.

4) Modalità di assegnazione delle quote dell'Ente incorporante.

Poiché il capitale sociale della incorporante rimane invariato non vi sono quote da assegnare.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, gli effetti della fusione decorreranno dal 1 ottobre 2016, data dalla quale i patrimoni dei due Enti risulteranno fusi.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni degli Enti partecipanti alla fusione saranno imputate alla società incorporante a partire dalla data del 01 ottobre 2016. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.).

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

6) Trattamenti riservati.

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di associati né ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

7) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

Handwritten signatures and names on the right side of the page:
- Top: *Frenco*
- Middle: *Alviseo P. S. - Duoro P. S.*
- Bottom: *Storia Pamboni*

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:
- Left: *[Signature]*
- Middle: *[Signature]*
- Right: *RL*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

Si premette che le situazioni patrimoniali al 30 settembre 2016, relativi agli Enti Paritetici partecipanti alla fusione, mostrano quanto segue:

- a) per C.P.T. Lucca un Patrimonio netto pari ad € 37.631,20 rappresentato da: Fondo di dotazione per € 25.758,46 e dall'utile di esercizio di € 11.872,74. Il totale delle attività ammontano ad € 344.323,42 mentre il totale delle passività ammonta ad € 306.692,22.
- b) per Scuola Edile Lucchese: un Patrimonio netto pari ad 134.499,55 rappresentato da : Fondo Statutario Scuola Edile per € 80.349,25 e dall'utile di esercizio di € 54.150,30. Il totale delle attività ammontano ad € 493.839,47 mentre il totale delle passività ammonta ad € 359.339,92.

Le obbligazioni della società incorporante, pertanto, corrisponderanno unicamente a quelle attualmente risultanti dai bilancio di esercizio chiusi al 30 settembre 2016, relativi alle società partecipanti alla fusione.

Le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione si indicano come segue:

- a) ricorso a linee di credito concesse da Istituti Bancari.
- b) Ricavi previsti in relazione all'attività operativa propria degli Enti Paritetici.





10) Sede legale.

La sede legale della in Lucca (LU) – Contrada S.Concordio - VIA DEI PEDROCCHI, Pedrocchi già Via delle Fornacette n. 458.


11) Altre informazioni.

Enti partecipanti alla fusione:

- a) non sono soggette alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-bis, comma quinto, c.c.;
- b) hanno dipendenti, alla data attuale, per un numero complessivo di 3 unità di cui a libro paga dell'Ente Scuola Edile Lucchese e 4 a libro paga dell'Ente C.P.T. Lucca;
- c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione;
- d) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta;




FILCA CISL TOSCANA – Area di Lucca
FILLEA CGIL LUCCA





Per il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile Lucchese

Il Presidente Geom. Pardini Alessandro
Il Vice Presidente Bondielli Giacomo



**Per il Consiglio di Amministrazione del C.P.T. Lucca – Comitato Paritetico
Territoriale Lucca**

Il Presidente Arch. Simone Bianchi
Il Vice Presidente Romano Francesco



Allegato "B" all'atto n. 21.198 di Raccolta

**STATUTO DELL'ENTE
SCUOLA EDILE – CPT LUCCA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza per l'industria edilizia ed affini della provincia di Lucca denominato “Ente Scuola Edile – CPT Lucca”.

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., Associazioni Artigiane e Associazioni cooperative, le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché le Associazioni datoriali territoriali della provincia di Lucca e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Lucca. Le norme di costituzione e statutarie dell'ENTE sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui agli artt. 2 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L'Ente Scuola edile - CPT Lucca ha sede in Lucca Via delle Fornacette, 458.

La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali. L'Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto.

A tal fine Formedil e CNCPT esprimono un parere di conformità vincolante sullo statuto dell'Ente unificato Scuola edile – CPT Lucca prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi statutari

L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché l'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione di giovani fino a 18 anni.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente Statuto.

L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

L'Ente può sviluppare altresì iniziative di consulenza, assistenza, formazione e prevenzione attraverso specifiche intese con committenti pubblici e privati, enti e altri operatori, volte alla migliore gestione dei cantieri sul territorio e dei lavoratori impiegati.

Art. 5 Strumenti e attività dell'Ente

Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1 comma 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;

- c) professionisti di settore
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- f) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori in mobilità;
- h) lavoratori in disoccupazione;
- i) lavoratori in CIG;
- l) datori di lavoro;
- m) istruzione e formazione di giovani fino a 18 anni.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali.

Tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- h) datori di lavoro.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

- a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia.

- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

- b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

- c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

- d) esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed

ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione e di riferire al Responsabile d'Area. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato dal Responsabile d'Area.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.

Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nazionalmente di 100 visite ogni 50.000 euro di entrate contributive annuali fissate per l'attività di sicurezza;

e) può svolgere l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale;

f) può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;

h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;

l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale;

m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Lucca, ad esse aderenti;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la

gestione dell'Ente;

e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;

f) gestione del patrimonio;

g) entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;

h) gestione di servizi.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora l'aliquota stabilita territorialmente fossa unica ed indistinta, dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 25% per l'attività di formazione e un altro 25% per l'attività di sicurezza.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III –ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente

- il Vice Presidente

- il Comitato di Presidenza

- il Consiglio di Amministrazione

- il Collegio sindacale.

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

- n. 6 da Ance Toscana Nord d'intesa con le Associazioni artigiane in base agli accordi territoriali vigenti;

- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Lucca di cui all'art. 1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati degli Organismi nazionali rispettivi.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- 1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Lucca ed il patrimonio dell'Ente.
- 2) Provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
- 3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- 4) Delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 16, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabili ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto.
- 5) Assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 16, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 primo comma, lettera a), i budget annuali fino a concorrenza dei quali le Commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art. 16. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio.
- 6) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- 7) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
- 8) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- 9) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.
- 10) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei

bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.

11) Esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite.

12) Approvare il bilancio consuntivo dell'Ente.

13) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

d) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano di norma i Responsabili d'Area o il Direttore se designato; è invitato il un responsabile della Cassa edile lucchese individuato dal Comitato di Gestione di quest'ultima o il Direttore, se designato.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nominati da Ance Toscana Nord assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, da Ance

Toscana Nord e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 2 comma 2 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore qualora le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 ne prevedano la designazione.
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione.
- f) sovrintendere al lavoro delle Commissioni d'area di cui al successivo art. 16.
- g) svolgere qualsiasi altro compito attribuitogli dal presente Statuto.

Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Collegio sindacale o dei sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è unico per tutti gli Enti Paritetici. Pertanto è lo stesso della Cassa edile lucchese con stessa composizione, funzioni e durata.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 14 Direzione del personale e Responsabili di Area

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio di professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- b) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- c) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 16;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al

Consiglio di amministrazione.

e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;

f) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali o con SBC quando costituito;

g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza

h) ulteriori attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Il Direttore è coadiuvato dai due Responsabili d'area di cui all'art. 16 che, scelti tra il personale dell'Ente coordinano le Commissioni di Area organizzandone, su indicazione dello stesso, il funzionamento e l'attività.

Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al C.c.n.l. vigente dell'edilizia ed alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Commissioni d'Area

Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 4 comma 1 e 2 del presente Statuto l'Ente si articola obbligatoriamente in una Commissione Formazione e Orientamento in una Commissione Sicurezza e Salute.

Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari gli competano negli ambiti di cui al citato art. 4.

Le Commissioni d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esso conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di amministrazione.

Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al presente articolo attraverso i Responsabili d'area.

Le Commissioni svolgono le attività di cui al presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art. 17 Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 18 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci

1 L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1°ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

2 Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Sistema bilaterale nazionale con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del Collegio sindacale (se nominato), del Presidente e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria

dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione

Art. 21 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Lucca.

Le Organizzazioni di cui al comma uno determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n. 662.

In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Lucca.

Art. 23 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili,

le norme di legge in vigore.

F.to Varia Stefano

F.to Pardini Alessandro

F.to Bianchi Simone

F.to Bondielli Giacomo

F.to Romano Francesco

F.to Gambassi Alessia

F.to Dottor GAETANO RASPINI Notaio